

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ in Montepaone

TRA

il _____, nato a _____ il _____ - Responsabile dell'Area _____ del Comune di Montepaone – P. IVA 00297260796, il quale dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune che rappresenta.

E

l'Avv. _____ nato a _____ il _____ con studio in _____ - Via _____ (C.F. : _____ - P.I. _____)

Premesso che:

- il Comune di Montepaone con deliberazione di C.C. n. 121 del 30/06/1990 ha approvato il progetto per la costruzione di una scuola elementare e, per la realizzazione di tale opera pubblica, con Decreto Sindacale n. 4 del 26/04/1991 ha occupato, in via temporanea ed urgente, il terreno in agro di Montepaone distinto in catasto al foglio 10, partita n. 249, particella 60 (superficie da espropriare mq. 4.660), particella 34 (superficie da espropriare mq. 1.190), particella 148 superficie da espropriare mq. 1.150), per complessivi mq. 7000;
- per effetto di successivi frazionamenti dalle suddette originarie particelle sono scaturite: dalla particella 60 la particella n. 828 parzialmente oggetto di esproprio, dalla particella 34 la particella 821 parzialmente oggetto di esproprio e dalla particella 148 la particella 878 parzialmente oggetto di esproprio;
- le germane Catuogno Clorinda Genoveffa, Catuogno Costanza Raffaella e Catuogno Raffaella Romana Immacolata, all'epoca dei fatti comproprietarie del suddetto terreno assieme anche Maria Catuogno, con atto di citazione notificato il 03/04/2001 hanno convenuto in giudizio dinnanzi il Tribunale di Catanzaro, il Comune di Montepaone per sentirlo condannare al pagamento a titolo di risarcimento danni per accessione invertita

delle somme dovute per la perdita del terreno, per indennità di occupazione e per danni alle colture e ai reliquati;

- con Delibera della Giunta Comunale n. 80 dell'11/7/2001 l'Ente ha deciso di resistere in giudizio affidando incarico Legale all'Avv. Saverio Raspa del Foro di Catanzaro;

- il Tribunale con sentenza n. 1913/2013 del 17.03/19.9.2013 ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo; tale sentenza non è stata notificata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato può essere proseguito il giudizio dinanzi il tribunale amministrativo ai sensi dell'art. 11 cpa con salvezza degli effetti sostanziali che la domanda risarcitoria avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dall'instaurazione del primo giudizio;

Considerato che:

- a seguito di colloqui le parti costituite sono pervenute alla decisione di definire in via transattiva il contenzioso alle condizioni contenute nello schema di atto di transazione approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2013 e sottoscritto in data 3/1/2014;

Vista la nota del 6/6/2014, acquisita al n. 4640 del Prot. in data 10/6/2014, con la quale l'Avv. Raspa, a seguito della definitiva conclusione della controversia, ha richiesto il pagamento delle proprie spettanze professionali ammontanti ad Euro 24288,84, oltre IVA e CAP come per legge;

Vista la nota n. 454 del 21/1/2016 con la quale l'Amministrazione Comunale ha proposto la disponibilità dell'Ente ad addivenire ad un accordo transattivo per la liquidazione delle spettanze professionali con la decurtazione del 20% sull'imponibile ;

Vista la successiva nota PEC del 21/1/2016, con la quale l'Avv. Raspa ha dato adesione alla proposta transattiva formulata dall'Ente;

L'Amministrazione Comunale , in seguito a quanto esposto in precedenza, prendeva contatti con l'interessato prospettando i termini della transazione, che prevede la liquidazione da parte del Comune della somma totale di Euro 25376,78 , sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, per Euro 12688,30 entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e per la restante somma di Euro 12688,30 entro il 31/12/2016;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro:

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto richiesto e quanto effettivamente pattuito.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivi.

Appurato pertanto sotto tale aspetto che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio.

Dato atto che il Comune procederà, all'atto della stipula della presente transazione, ad impegnare la relativa spesa sull'apposito capitolo nel bilancio 2016 in corso di formazione;

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Appurato, pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legalmente ad un accordo transattivo (Corte dei Conti Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Considerato, per tali ragioni che:

Le parti, al fine di dirimere definitivamente detta controversia, intendono stipulare tra loro un accordo di transazione facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del codice civile;

Tutti i componenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, di avere la piena disponibilità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono terzi aventi diritto sui beni in contestazione.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Il Comune di Montepaone, per tutte le causali esposte, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art. 1965 del codice civile, si impegna a liquidare e pagare all'Avv. Saverio Raspa la somma totale di €uro 25376,78, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, per €uro 12688,30 entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e per la restante somma di €uro 12688,30 entro il 31/12/2016;
- 3) L'Avv. Raspa a saldo e stralcio, tacitazione di ogni diritto ed avere, accetta il pagamento da parte del Comune di Montepaone della somma onnicomprensiva di €uro 25376,78 , al lordo delle ritenute di legge;
- 4) I componenti infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità e all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Montepaone

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'Interessato

(Avv. Saverio Raspa)
